

| Pag. 1 a 5 | Rev 16/4/2018

# LEGGE 181/1989 – Restart centro-Italia Incentivi per chi investe nelle aree colpite dal sisma

Normativa: Circolare 12 marzo 2018, n. 149937

Ente gestore: Invitalia

Link con tutta la documentazione: <a href="http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/restart-centro-italia-al-via-gli-incentivi-della-legge-181-per-chi-investe-nelle-aree-colpite-e-comunicati-stampa/restart-centro-italia-al-via-gli-incentivi-della-legge-181-per-chi-investe-nelle-aree-colpite-e-colpit

dal-sisma.html

Fondi stanziati per la Regione Marche: € 29.760.000,00

Scadenza: 9 luglio 2018

Investimento minimo: € 1.500.000,00

Investimento massimo: € 10.000.000,00

Decorrenza delle spese: i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda

Termine per la realizzazione degli investimenti: 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni

# Soggetti beneficiari

- <u>Le imprese costituite</u> in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'art. 2615-*ter* del codice civile
- Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande Dimensione



| Pag. 2 a 5 | Rev 16/4/2018

#### Programmi d'investimento

## 1 Programmi d'investimento produttivo

- **a)** alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- **b)** all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al punto 5.6, lettera e);
- **d)** all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER.

Per le imprese di grandi dimensioni sono previste condizioni particolari.

- 2 Programmi d'investimento per la tutela ambientale
- 3 Progetti per l'innovazione dell'organizzazione

#### Attività economiche ammesse

- a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- b) attività manifatturiere;
- c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER ovvero ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4, lettere d) ed e);
- d) attività dei servizi alle imprese;
- e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

# Incremento occupazionale

Prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali.



| Pag. 3 a 5 | Rev 16/4/2018

### Spese ammesse per i programmi di investimento produttivo (6.1)

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
- **d**) programmi informatici dedicati esclusivamente all'utilizzo dei beni di cui alla lettera c), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- **e**) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'art. 2, punto 30, del Regolamento GBER.

#### Limiti all'ammissibilità delle spese

- 6.2. Con riferimento alle spese di cui al punto 6.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
- a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui al punto 6.1, lettera a), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
- **b)** le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto 6.1, lettera b), sono ammesse nei seguenti limiti:
- i. per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui al punto 5.6, lettera e), sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;
- ii. per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche individuate al punto 5.6, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo agevolabile.
- c) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui al punto 6.1, lettera e), è agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back.

# Spese escluse (beni usati)

In relazione alle spese di cui al punto 6.1, non sono ammissibili alle agevolazioni le spese <u>riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti</u>, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a commesse interne, <u>le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati</u>, salvo quanto indicato in ordine all'acquisizione di uno stabilimento, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al punto 6.14.



| Pag. 4 a 5 | Rev 16/4/2018

### Agevolazione (finanziamento agevolato del 50% + contributo a fondo perduto del 25%)

- Il <u>finanziamento agevolato</u> concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui ai punti 8.1 e 11.1, <u>è pari al 50% degli investimenti ammissibili</u>; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. <u>Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente</u> alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d'interesse.

<u>Il rimborso del finanziamento</u> agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Il <u>finanziamento agevolato</u>, di cui al punto 7.3, <u>deve essere assistito da garanzie reali</u>, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento

- <u>Il contributo in conto impianti</u> e l'eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al punto 7.3, nei limiti delle intensità massime di aiuto di cui al punto 7.1, fermo restando quanto previsto al punto 7.7. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti concedibili.
- La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale, di cui al punto 8.1, non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

# Copertura finanziaria dell'investimento

- L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

# Partecipazione al capitale di rischio (facoltativa)

L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

# Vincolo destinazione dei beni: 5 anni (o 3 anni) dalla data di ultimazione

6.7. L'impresa beneficiaria è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale è ubicata l'unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del programma di cui al punto 5.9, lettera d).



| Pag. 5 a 5 | Rev 16/4/2018

#### Valutazione delle domande

10.4. L'esame di merito, <u>comprendente un colloquio obbligatorio</u> con i proponenti <u>finalizzato ad approfondire</u> <u>tutti gli aspetti del piano d'impresa</u>, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

- a) credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
- b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti e valutazione della pertinenza e congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste; l'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui al punto 12 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui;
- c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;
- d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing;
- e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

### Regione Marche - criteri per la graduatoria (Allegato 4 del bando)

- Tipo di attività
- Incremento occupazionale